

IL DECRETO-LEGGE N. 120 DEL 2021: CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Questo decreto-legge è stato adottato dal Governo a seguito della **grave emergenza** registratasi nel corso **dell'estate del 2021**, flagellata da **estesi e ripetuti incendi**, che, da giugno a settembre, hanno interessato gran parte del Sud Italia e, con particolare violenza, le regioni Calabria, in Aspromonte, Sardegna, nella zona di Oristano, e Sicilia. **Questi incendi hanno provocato vittime, determinato la moria di milioni di animali, causato ingenti danni ambientali**, stimati da Coldiretti in un miliardo di euro tenendo conto delle operazioni di spegnimento, di bonifica e di rimboschimento.

Per quanto riguarda i danni ambientali, sono andati **distrutti oltre 150 mila ettari di bosco**, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista della **perdita della biodiversità, dell'assorbimento di CO2** e del rischio di **dissesto idrogeologico**.

Il provvedimento, ampiamente modificato durante l'esame parlamentare al Senato, affronta questa situazione andando a integrare una **legge quadro in materia di incendi boschivi**, la legge n. 353 del 2000, che ha assegnato questa **competenza alle Regioni**, con il **concorso dello Stato** nelle operazioni di spegnimento.

Si mantiene questo assetto ma – [come ha evidenziato Graziella Leyla Ciaga' \(PD\) nel suo intervento in Aula](#) – si è lavorato su **tre obiettivi fondamentali**. Innanzitutto, il **rafforzamento** dell'azione di **coordinamento tra Stato e Regioni**, con la predisposizione da parte della Protezione civile di un **Piano nazionale** a seguito di una ricognizione triennale, che può essere fatta anche su base annuale, per individuare tutte le necessità dal punto di vista dell'aggiornamento tecnologico e dell'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di prevenzione e nella lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il secondo obiettivo riguarda il **potenziamento della capacità operativa del sistema nazionale di Protezione civile**, attraverso l'acquisto di mezzi aerei, anche i droni, mezzi terrestri e adeguate strumentazioni tecnologiche.

Il terzo obiettivo riguarda l'attivazione **del catasto dei terreni percorsi dal fuoco**, considerato che purtroppo non tutti i Comuni vi provvedono tempestivamente. Si prevede, quindi, che **l'Arma dei carabinieri**, entro 45 giorni dall'estinzione dell'incendio, **trasmetta ai Comuni** il rilievo delle aree bruciate e, se i Comuni non provvedono tempestivamente all'aggiornamento, interviene la **Regione con poteri sostitutivi**.

“Ecco, questo decreto è una **prima, parziale risposta all'emergenza** – [ha affermato Chiara Braga \(PD\) in dichiarazione di voto finale](#) – una risposta giusta e opportuna che noi sosteniamo ... Ma non basta. Sappiamo di dover raccogliere l'impegno a una **politica più**

*seria ed **efficace** per **proteggere e gestire il patrimonio forestale e montano** delle nostre aree interne, che rappresenta un **valore inestimabile per noi e le generazioni future**. A questo chiediamo di porre grande attenzione al Governo e sosteniamo la sua azione, anche attraverso il voto favorevole a questo decreto.”*

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” [AC 3341](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VIII Commissione Ambiente in sede Referente.

[Informativa urgente del Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani](#) – Camera dei deputati, 5 agosto 2021.

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

L'articolo 1 integra le disposizioni della **Legge-quadro in materia di incendi boschivi** ([legge n. 353 del 2000](#)) con la previsione di un **Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi**. Il Piano nazionale è predisposto sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta, con cadenza triennale, dal Dipartimento della Protezione civile, il quale può avvalersi di un apposito Comitato tecnico.

Si demanda ad una **direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri**¹ la definizione di indirizzi e procedure di coordinamento che assumono la denominazione di **Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio - SAVA**, in attuazione del Piano nazionale. Le misure afferenti al SAVA mirano ad integrare il dispositivo operativo nazionale costituito da aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici.

Nell'ambito dei piani regionali, con risorse disponibili per la lotta agli incendi boschivi, le Regioni e le Province autonome possono stipulare **convenzioni con Avio Club e Aero Club locali**, allo scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici, sono individuate misure di semplificazione delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente connesse, quali distributori di carburanti, *hangar* e officine, piste di decollo e atterraggio esistenti,

¹ La direttiva in oggetto è adottata ai sensi dell'art. 15 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste, nonché impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua².

Al fine di promuovere gli investimenti di **messa in sicurezza del territorio**, si interviene sulle disposizioni della legge di bilancio 2019³, relative alla **concessione ai Comuni di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio**. La disposizione prevede la proroga del termine al 15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Inoltre, si proroga al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale è determinato l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente.

L'ACCESSO AL RUOLO DI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO DEI VIGILI DEL FUOCO

La disposizione, con decorrenza **dal 1° gennaio 2020**, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, **riduce**, in via eccezionale, a cinque settimane (anziché tre mesi) la **durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo di capi squadra** e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**art. 1-bis**).

PROROGA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER VIGILE DEL FUOCO

Un'altra disposizione proroga fino al **31 dicembre 2022** la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella **qualifica di vigile del fuoco** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018 (**art. 1-ter**).

ACQUISTO DI ULTERIORI MEZZI E ATTREZZATURE

L'**articolo 2** stanziava ulteriori **40 milioni** per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti **statali** nelle **attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi**. Le risorse sono finalizzate all'**acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi**, ulteriori rispetto alla vigente programmazione. Le risorse sono così ripartite: 33,3 milioni per il Ministero dell'interno per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 2,1 milioni per il Ministero della difesa; 4,6 milioni per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Tali attività sono realizzate mediante il **pagamento** delle relative spese **entro il termine del 31 dicembre 2021**. Il Dipartimento della Protezione civile assicura il monitoraggio delle attività, anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale.

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO

L'**articolo 3** dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano provvedano: a rilevare le aree percorse dal fuoco **entro 45 giorni**

² Sono comunque fatte salve le procedure di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151 del 2011), il rispetto delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia ambientale e paesaggistica.

³ Commi 139-148 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

dall'estinzione dell'incendio e a rendere disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati – su apposito supporto digitale – i conseguenti aggiornamenti **non oltre il 1° aprile** di ogni anno.

Gli aggiornamenti devono essere contestualmente pubblicati in apposita **sezione** sui **rispettivi siti internet istituzionali**; per i nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, la disposizione in esame comporta l'immediata e provvisoria applicazione dei divieti, prescrizioni e sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, della [legge n. 353 del 2000](#) (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*), sino all'attuazione, da parte dei Comuni interessati, degli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

Il termine di applicazione dei relativi **divieti** decorre **dalla data di pubblicazione** degli aggiornamenti **sui siti istituzionali**.

In caso di **inerzia dei Comuni** nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni⁴ è prevista la possibilità di attivare il potere sostitutivo da parte delle Regioni con legge regionale. Si stabilisce, quindi, che solo **fino all'entrata in vigore di tali predette normative regionali** vi sia il previsto **potere sostitutivo delle Regioni** alla adozione degli elenchi, laddove tali elenchi⁵ non siano approvati dai Comuni entro il termine dei 90 giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi⁶. Si stabilisce la conseguente applicazione dei correlati **obblighi di pubblicità**, sul sito istituzionale della Regione, finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni.

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il **monitoraggio**, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti dall'articolo 10, co. 2, della Legge-quadro in materia di incendi boschivi. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati alle Regioni – ai fini della tempestiva attivazione dei citati poteri sostitutivi – e ai **Prefetti** territorialmente competenti.

RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE

L'**articolo 4** reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi.

Si prevede, innanzitutto, che le **revisioni annuali dei piani regionali** per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli **incendi boschivi** siano trasmessi, entro trenta giorni dalla loro **approvazione** al Dipartimento della Protezione civile. Il **Comitato tecnico** – disciplinato dal presente decreto-legge – procede ad una **lettura sinottica** di tali piani e si esprime in forma **non vincolante** ai fini di un più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione “stabiliti dalla legislazione vigente”, anche in relazione agli **interventi** e le **opere** da approntare ai fini della prevenzione degli

⁴ Di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 353/2000.

⁵ “Elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni”

⁶ Di cui all'[articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000](#)

incendi boschivi; alle **convenzioni** stipulate tra le Regioni e le Province autonome ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'accordo-quadro del 4 maggio 2017⁷, tra il Governo e le Regioni, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; all'impiego del **volontariato organizzato di protezione civile** specificamente qualificato.

Le Regioni possano adeguare i propri piani, ai fini della revisione annuale, sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico.

Nell'ambito della **Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI)**, una quota delle **risorse non impegnate** autorizzate dalla legge di Bilancio 2020⁸, nell'importo di **20 milioni** per l'anno **2021** e di **40 milioni** per ciascuno degli anni **2022 e 2023**, viene destinata al finanziamento di interventi volti a **prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne** del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle **aree naturali protette**⁹. La disposizione si applica tenendo conto di quanto previsto dalle **classificazioni di carattere regionale**, elaborate nell'ambito dei **Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni**¹⁰.

Gli interventi sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico, utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. **Gli interventi sono orientati al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat.** Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo, **corredato di una relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi**, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata con il coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della SNAI. Partecipano anche il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri¹¹, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero

⁷ Pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017](#).

⁸ Dall'articolo 1, comma 314, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

⁹ Di cui all'articolo 8 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi).

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge.

¹¹ in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del **codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1**.

della transizione ecologica¹², e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri¹³.

Ai fini della realizzazione degli interventi, la norma prevede l'applicazione delle **misure di accelerazione e semplificazione** previste, dall'articolo 48 del decreto- legge n. 77 del 2021 (cosiddetto "*Semplificazioni-bis*") in materia di **affidamento dei contratti pubblici** relativi ad interventi finanziati con risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del PNC (Piano Nazionale Complementare).

Tra gli enti territoriali **beneficiari delle risorse** citate, sono ricompresi anche i **comuni localizzati nelle Isole minori**.

Si prevede, inoltre, che i **Piani Operativi Nazionali (PON)**, approvati nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027, finalizzati alla sicurezza **dei territori** e all'incolumità delle persone **e degli animali**, tengano conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di **dispositivi di videosorveglianza** utili alla **rilevazione dei focolai**, in particolare di **droni** dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi, nonché di radar.

APPARATO SANZIONATORIO E MODIFICHE ALLA LEGGE N. 353 DEL 2000

L'**articolo 5** introduce una serie di **modifiche alla legge-quadro in materia di incendi boschivi**.

Si introduce la nuova **definizione di incendio di "zone interfaccia urbano-rurale"**, intese come "zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta"¹⁴.

Si interviene sulla norma che disciplina il contenuto e la procedura per l'approvazione del **Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi**, redatto sulla base di determinate Linee guida (D.M. 20 dicembre 2001), emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, sentita la Conferenza unificata.

In particolare, si prevede **l'individuazione** da parte del Piano regionale di previsione e prevenzione anche **delle aree trattate con il "fuoco prescritto"**.

Viene inoltre ricompreso nel citato Piano regionale l'individuazione degli inadempimenti determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio e l'individuazione degli incendi di interfaccia urbano-rurale.

¹² in conformità a quanto previsto dall'[articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353](#), Tale disposizione stabilisce che per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano – che costituisce un'apposita sezione del piano regionale – dal Ministro della transizione ecologica con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato, ora assorbito dall'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 177 del 2016.

¹³, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#).

¹⁴ Il quale modifica l'art. 2 della legge 353/2000, con l'aggiunta del comma 1-*bis*. A seguito dell'introduzione della nuova definizione, la lettera a), punto 1) prevede, inoltre, a modificare la rubrica del medesimo art. 2.

Si interviene poi sulla disciplina degli ambiti dell'attività di previsione del rischio di incendi boschivi, al fine di includervi anche le **aree trattate con il fuoco prescritto**.

Si specifica che gli **interventi culturali** di cui al comma 2 dell'articolo 4 e all'articolo 3, comma 3, lettera l) della legge n. 353, prevedono anche **interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali**, inclusa la **tecnica del fuoco prescritto**, intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli **interventi culturali**¹⁵ devono tenere conto delle **specificità delle aree protette o di habitat di interesse conservazionistico**.

Inoltre, è stato inserito il riferimento normativo¹⁶ in cui è contenuta la **definizione delle pratiche selvicolturali volte alla prevenzione di incendi**.

Viene, poi, specificato che fino alla data di entrata in vigore delle citate linee-guida per la lotta agli incendi boschivi **restano valide le procedure e prescrizioni eventualmente già definite nei piani regionali**.

Si prevede il **coordinamento tra i piani antincendio boschivo ed i piani operativi nazionali**, approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 e finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone, **con i documenti nazionali e regionali di programmazione e pianificazione forestale**, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Si prevede, inoltre, di poter utilizzare **rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti**, al fine di stabilire le priorità negli interventi urgenti e necessari di prevenzione e mitigazione dei danni. Si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Quanto alla disciplina degli **interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi**, vengono comprese le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei, **al fine di includervi gli interventi effettuati con le attrezzature manuali e la tecnica del controfuoco**.

Le Regioni in via facoltativa nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, **stabiliscono "compensi incentivanti" in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco**.

Viene poi modificato l'art. 10 della legge n. 353 laddove stabilisce i **divieti**, le **prescrizioni** e le **sanzioni** previste con riferimento alle **zone boscate ed ai pascoli**, i cui soprassuoli siano stati **percorsi dal fuoco**.

Nello specifico, viene introdotto il **divieto di raccolta dei prodotti del sottobosco** sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, per tre anni. Si stabilisce che i Comuni, nelle **attività di censimento del catasto dei soprassuoli** già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, **possano avvalersi**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

¹⁵ Previsti al comma 2 del medesimo art. 4 e all'art. 3, comma 3, lettera l).

¹⁶ Art. 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

pubblica, del **supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche.**

Quanto alla disciplina delle sanzioni amministrative nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, si prevede la confisca **degli animali se il proprietario ha commesso il fatto** su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio, in relazione al quale è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di incendio boschivo doloso di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, del codice penale.

Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'[articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353](#), e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* del [codice penale](#), oltre che le risultanze delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

MODIFICHE AL CODICE PENALE

L'**articolo 6** interviene sul **delitto di incendio boschivo**, previsto l'articolo 423-*bis* del Codice penale, per introdurre **una circostanza aggravante** quando i **fatti siano commessi** da coloro che **svolgono compiti di prevenzione incendio** e due **circostanze attenuanti** per coloro che **collaborano con le autorità** e si impegnano a **contenere le conseguenze dell'incendio**. La disposizione prevede inoltre, **in caso di condanna**, l'applicabilità delle **pene accessorie del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, dell'estensione dell'eventuale **rapporto di lavoro pubblico** e dell'interdizione **dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi**, oltre che la **confisca obbligatoria**, anche per equivalente, **dei profitti del reato**. Ulteriori modifiche, durante l'esame parlamentare hanno esteso le **aggravanti previste per i delitti di incendio e danneggiamento** seguiti da incendio anche ai **fatti commessi nei confronti di aziende agricole**.

In dettaglio, la **lettera a)** estende l'applicabilità della **pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione** a chi cagiona un incendio boschivo per danneggiare o avvantaggiare un'attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa. A tal fine è modificato l'art. 32-*quater* del codice penale, aggiungendovi il riferimento all'art. 423-*bis*, primo comma, del codice penale.

La **lettera a-bis)** è volta a modificare il **primo comma dell'art. 423-*bis*** per specificare che la fattispecie penale **non si applica** quando l'incendio sprigiona **"nei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto"**.

La **lettera a-ter)** modifica il **terzo comma dell'art. 423-*bis* c.p.** e prevede una **aggravante** quando dall'incendio (sia doloso che colposo) deriva **pericolo** per specie **animali** o vegetali protette, per animali domestici o da allevamento.

La **lettera b)** inserisce nell'art. 423-*bis* c.p. ulteriori commi:

- ✓ una **circostanza attenuante ad effetto speciale**, che comporta una **diminuzione di pena dalla metà a due terzi**, per l'ipotesi in cui il reo si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia provveduto concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al **ripristino dello stato dei luoghi** (*nuovo sesto comma*);

- ✓ una **circostanza attenuante ad effetto speciale**, che comporta una diminuzione di **pena da un terzo alla metà**, per l'ipotesi in cui il reo abbia **aiutato concretamente** l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (*nuovo settimo comma*).

La **lettera c)** inserisce nel codice penale due nuovi articoli che completano il regime sanzionatorio del delitto di incendio boschivo, quando commesso dolosamente (art. 423-bis, primo comma), prevedendo per l'autore del reato pene accessorie e confisca.

In particolare, ferma l'applicabilità delle pene accessorie previste dalla parte generale del codice penale (e segnatamente dell'interdizione dai pubblici uffici e dalle professioni) il **nuovo articolo 423-ter c.p.**, rubricato "**Pene accessorie**", prevede che la condanna per il delitto di incendio boschivo comporti:

- ✓ l'**estinzione del rapporto di lavoro pubblico** (presso amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica), in caso di condanna alla reclusione per almeno 2 anni (*primo comma*);
- ✓ l'**interdizione** dall'assunzione di **incarichi** o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della **lotta attiva contro gli incendi boschivi**, per una durata da 5 a 10 anni (*secondo comma*).

Il **nuovo articolo 423-quater c.p.**, rubricato "**Confisca**", introduce una nuova ipotesi di **confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato di incendio boschivo**. Si tratta di una disposizione che ricalca sostanzialmente il contenuto dell'art. 452-undecies c.p., relativo alla confisca nei delitti contro l'ambiente.

In particolare, per le sole ipotesi dolose (art. 423-bis, primo comma), in caso di condanna o di patteggiamento della pena, **è sempre ordinata la confisca dei beni** che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato (*primo comma*). Se la confisca non è possibile, il giudice individua beni di **valore equivalente** di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca (*secondo comma*).

I beni così confiscati sono assegnati all'**amministrazione competente** che dovrà **impiegarli** per il **ripristino** dei luoghi danneggiati dall'incendio (terzo comma). **Non si procede a confisca** se l'imputato ha efficacemente **provveduto al ripristino dello stato dei luoghi** (*quarto comma*).

Infine la **lettera c-bis)**, è volta a novellare l'**art. 425 del codice penale**, che prevede le aggravanti per i delitti di incendio (art. 423 c.p.) e danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), viene infatti prevista una pena aggravata anche quando l'**incendio o il danneggiamento** seguito da incendio è commesso "**su aziende agricole**"

ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

L'articolo 7 reca misure ulteriori urgenti in **materia di protezione civile**.

Sono ridefinite¹⁷ le **modalità** di svolgimento delle **attività istituzionali** dell'**Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)**, prevedendo **accordi pluriennali**¹⁸ attuati mediante **convenzioni** di durata almeno biennale **tra l'INGV e il Dipartimento della Protezione civile** e recando la copertura degli oneri previsti che, a decorrere dall'anno 2022, sarà determinato in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui. Nell'assegnazione e rendicontazione si agevolerà al massimo l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sono **prorogati** di circa due anni, **dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023**, il termine di durata dei **contratti a tempo determinato** e delle **altre forme di lavoro flessibile** previste per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti **in materia di contrasto al dissesto idrogeologico**, indicando altresì l'entità dei conseguenti oneri finanziari ed i mezzi per farvi fronte. Inoltre, **in caso di risoluzione anticipata** dei contratti di lavoro indicati, è consentita la **stipula di nuovi contratti** al solo fine di **sostituire il personale cessato** e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione¹⁹.

Con un'altra modifica i **materiali vulcanici** sono inclusi tra quelli **non compresi nelle attività di gestione dei rifiuti**, in relazione alle operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari, da effettuarsi nel tempo tecnico necessario, presso il medesimo sito, nel quale gli eventi naturali li hanno depositati²⁰.

CONTRATTI RELATIVI AGLI ADDETTI AGRICOLI E FORESTALI

L'articolo **7-bis** prevede che per gli **addetti agricoli e forestali** assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratti di diritto privato, per l'esecuzione di talune tipologie di lavori ivi indicati, **si applichino i relativi contratti o accordi collettivi** nazionale, regionali e provinciali.

Si prevede, inoltre, che per le amministrazioni pubbliche partecipi al **tavolo di contrattazione** nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del CCNL privatistico, **un rappresentante delle Regioni**.

INTERVENTI DELLE REGIONI PER IL RIMBOSCHIMENTO DELLE SUPERFICI BRUCIATE

L'articolo **7-ter** autorizza le Regioni a individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, **superfici nude** ovvero **terreni saldi** da sottoporre a **rimboschimento compensativo** delle **superfici bruciate**, fermi

¹⁷ Si interviene sull'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 381 del 1999.

¹⁸ Gli accordi descritti devono essere conformi ai dettami dell'articolo 19, commi 1 e 2, del Codice della protezione civile ([decreto legislativo n. 1/2018](#)).

¹⁹ Vedi articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

²⁰ All'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «meteorici» sono inserite le seguenti: «o vulcanici».

restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge. **Al fine di individuare i siti più idonei** le possono Regioni di **avvalersi del contributo** scientifico di **università ed enti di ricerca** utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L'**articolo 8** stabilisce che, fermo restando lo stanziamento di 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del **PNRR Missione 2, componente 4**, specificamente destinate alla realizzazione di un **sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio**, nel **limite di 150 milioni** di euro. Si prevede, inoltre, che si assuma quale **ambito prioritario di intervento** l'insieme delle **aree protette** nazionali e regionali e i siti della rete [Natura 2000](#), nonché delle aree classificate ad **elevato rischio idrogeologico**.

Iter

Prima lettura Senato [AS 2381](#)

Prima lettura Camera [AC 3341](#)

[Legge 8 novembre 2021, n. 155](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

[Testo coordinato del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
CI	15 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	0 (0%)	0 (0%)	24 (100%)
FI	42 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	16 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	98 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	84 (96,6%)	0 (0%)	3 (3,4%)
MISTO	15 (50,0%)	4 (13,3%)	11 (36,7%)
PD	60 (100%)	0 (0%)	0 (0%)